

Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: non si può rimpatriare un minore non accompagnato se non è garantita un'accoglienza adeguata nel suo Paese d'origine

“Quando uno Stato membro dell'Unione Europea emette una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, deve prendere necessariamente in considerazione l'interesse superiore del bambino e fare una valutazione generale e approfondita della sua situazione (...) deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un'accoglienza adeguata per il minore”.

Questo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza C-441/19 del 14 gennaio 2021¹; ne consegue che, laddove un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio non è possibile, il minore non può essere rimpatriato.

Secondo la Corte il fatto che lo Stato membro interessato esegua un rimpatrio senza essersi prima accertato dell'esistenza di un'accoglienza adeguata rischia di mettere il minore “...in una situazione di grande incertezza quanto al suo status giuridico e al suo futuro, in particolare quanto alla sua frequenza scolastica, al suo legame con una famiglia di affidamento...”.

La Corte precisa che l'età del minore è solamente uno dei diversi elementi per verificare se l'accoglienza nello Stato di rimpatrio si possa considerare adeguata e per determinare se l'interesse superiore del bambino venga rispettato e definisce che uno Stato membro non può verificare l'esistenza delle necessarie condizioni di accoglienza, operando una distinzione tra i minori non accompagnati in base al solo criterio dell'età.

¹ Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — TQ / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid(Causa C-441/19), G.U. C 270 del 12.8.2019;<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0441&from=SK>.

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea origina da un ricorso presentato nel 2018 da un minore non accompagnato di quindici anni proveniente dalla Sierra Leone. Il ragazzo, una volta arrivato in Olanda, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato. Nella richiesta aveva indicato di essere nato nel 2002 in Guinea e di essere arrivato in Europa dopo la morte della zia, presso la quale viveva in Sierra Leone. Quando è arrivato ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, il ragazzo sarebbe stato vittima di tratta di esseri umani e di sfruttamento sessuale, motivi per i quali soffrirebbe ora di gravi turbe psichiche. Questa era la situazione, ma, a marzo 2018, il segretario di Stato alla giustizia e alla sicurezza dei Paesi Bassi ha deciso d'ufficio che il ragazzo non poteva beneficiare di un permesso di soggiorno a tempo determinato e un giudice olandese ha precisato che il minore non poteva beneficiare né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria. E, in base al diritto dei Paesi Bassi, questo tipo di decisione si configura come decisione di rimpatrio.

A questa decisione il ragazzo aveva reagito con un ricorso, facendo presente di non sapere dove risiedessero i genitori e sostenendo che non sarebbe stato in grado di riconoscere né loro né un altro familiare.

Il giudice, nel suo decreto di rimpatrio, aveva evidenziato come la legge dei Paesi Bassi operi una distinzione tra ragazzi a seconda dell'età: per quanto riguarda i minori che hanno meno di quindici anni alla data della presentazione della domanda di permesso, viene fatta un'indagine preventiva per capire se esista o meno la possibilità di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio. Per i ragazzi con più di quindici anni non vien fatta alcuna indagine; le autorità attendono il compimento dei diciotto anni di età per dare esecuzione al rimpatrio. Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e il raggiungimento della maggiore età, il soggiorno di un minore non accompagnato è "irregolare", ma tollerato.

Questo è il contesto nel quale nasce la decisione del giudice olandese di interrogare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa la conformità della distinzione consentita dalla normativa dei Paesi Bassi (tra minori non accompagnati di età superiore ai quindici anni e inferiore) con il diritto dell'Unione.